



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme in materia ambientale"*;



- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la ratifica ed esecuzione degli “Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, sulle “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”;
- VISTO** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, recante “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma



dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;

- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’articolo 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20-bis del medesimo articolo 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTI** in particolare l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA fino all’entrata in vigore del regolamento dell’ISIN;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell’ISPRA, entrato in vigore l’1 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell’Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell’ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10 agosto 2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10 agosto 2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato all’Amministrazione che, a far data dal 01.08.2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni;



- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 luglio 2006 e l’allegato documento APAT RIS ITR 02/2006 “Prescrizioni per l’esercizio ai fini del mantenimento in sicurezza dell’impianto ITREC e per l’esecuzione delle attività propedeutiche alla disattivazione”, con il quale la Società Gestione Impianti Nucleari (So.G.I.N. S.p.A.), con sede legale in via Marsala, 51/C - 00184 Roma, C.F. e P. IVA n. 05779721009, è stata autorizzata all’esercizio dell’impianto ITREC di Trisaia, sito in Strada Statale 106 Jonica, km 419,500 - 75026 Rotondella (MT);
- VISTA** la nota prot. n. 26475 del 22 luglio 2011, con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’istanza di autorizzazione alla disattivazione dell’impianto ITREC di Trisaia;
- VISTA** la nota prot. n. 0017195 del 29 agosto 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha dato avvio, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, all’*iter* istruttorio relativo alla citata istanza prot. n. 26475 del 22 luglio 2011;
- VISTA** la nota prot. n. 62535 del 19 dicembre 2014, con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso l’aggiornamento della sopracitata istanza di autorizzazione alla disattivazione dell’impianto ITREC di Trisaia;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. 0060034 del 26 settembre 2017 (prot. ingresso MiSE n. 0022259 del 26 settembre 2017), con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto la modifica temporanea della Prescrizione Tecnica 2.14, di cui al citato documento APAT RIS ITR 02/2006, allegato al decreto ministeriale 26 luglio 2006, relativa alla previsione di un valore del battente di acqua minimo di 2,30 metri (inferiore a quello prescritto di 2,80 metri) al di sopra delle teste degli elementi di combustibile;
- VISTA** la nota prot. n. 0024205 del 18 ottobre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all’ISPRA - Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ora ISIN), avviandone il relativo *iter* istruttorio;
- VISTA** la nota ISIN prot. n. 0003758 del 8 giugno 2021 (prot. ingresso MiSE prot. 0018107 del 8 giugno 2021), con la quale è stato trasmesso l’atto di parere favorevole Doc.



ISIN/AP/2021/07/ITREC, in merito alla sopra citata istanza, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni di trasferimento del combustibile nelle nuove capsule compatibili con il contenitore di stoccaggio;

CONSIDERATO che, sulla base delle evidenze fornite dalla So.G.I.N. S.p.A., le operazioni prospettate sono ritenute fattibili nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La prescrizione 2.14 di cui al documento APAT RIS ITR 02/2006 “*Prescrizioni per l’esercizio ai fini del mantenimento in sicurezza dell’impianto ITREC e per l’esecuzione delle attività propedeutiche alla disattivazione*”, allegato al decreto ministeriale 26 luglio 2006, con il quale la So.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma, è stata autorizzata all’esercizio dell’impianto ITREC di Trisaia, sito in Strada Statale 106 Jonica, km 419,500 - 75026 Rotondella (MT), è temporaneamente modificata, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni di trasferimento del combustibile nelle nuove capsule compatibili con il contenitore di stoccaggio, facendo riferimento ad un battente di acqua al di sopra delle teste degli elementi non inferiore a 2,30 metri, in accordo al parere di competenza dell’ISIN espresso nel Doc. ISIN/AP/2021/07/ITREC, trasmesso con nota prot. n. 0003758 del 8 giugno 2021, acquisita al protocollo del Ministero dello sviluppo economico con il n. 0018107 del 8 giugno 2021, che si allega al presente decreto al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. La So.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull’impiego pacifico dell’energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, ARTICOLO 21